

**Relazione in ordine alle risultanze della razionalizzazione delle partecipazioni societarie
ai sensi dell'art. 1 commi 611 e ss. Legge 190/2014**

L'art. 1 commi 611 e ss. della Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015), allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", ha posto l'onere per gli enti locali, di adottare un Piano Operativo per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da realizzarsi mediante la loro cessione.

L'art. 1 comma 612 della predetta Legge ha stabilito inoltre che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti in seguito all'attività di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui al sopra citato Piano Operativo.

Con riferimento alle azioni intraprese a riguardo dal Comune di Abano Terme si specifica quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24/3/2015, si è preso atto che un processo di razionalizzazione doveva aversi già per attuato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10/7/2014, in seguito alla quale il Comune di Abano Terme ha dismesso le proprie partecipazioni in società non quotate, preservando la sola partecipazione nella società quotata Hera s.p.a. Si precisa che detta partecipazione è infinitesimale (0,0001%) e non comporta alcun tipo di spesa a carico del Comune di Abano Terme ma solo utili (euro 153,38 nel 2014 ed euro 159,38 nel 2015).

Inoltre, da una interpretazione logica delle norme citate, si evince che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 611 e ss. della legge 190/2014 non si applicano alle società quotate in quanto se lo scopo di tali norme è quello di ridurre il numero delle società pubbliche locali giudicate inefficienti dal legislatore, detta finalità non è incompatibile con l'immissione sul mercato di pacchetti azionari di società quotate in mercati regolamentati.

In conseguenza di quanto sopra, il Comune di Abano Terme, con la predetta deliberazione di Giunta Comunale, si è espresso nel senso di non dover predisporre alcun Piano Operativo e, conseguentemente, di non dover portare all'attenzione del Consiglio Comunale ulteriori azioni finalizzate alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente.

Con la deliberazione n. 12 del 27/4/2015, il Consiglio Comunale ha fatto propri i contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24/3/2015 prendendo atto delle seguenti circostanze:

- che non vi era alcun Piano Operativo da adottare ai sensi di commi 611 e ss. dell'art. 1 della Legge 190/2014, non essendovi alcuna partecipazione da razionalizzare tramite dismissione ai sensi della citata normativa;
- che un processo di razionalizzazione doveva aversi per già attuato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10/7/2014, in seguito alla quale il Comune di Abano Terme aveva già totalmente dismesso le proprie partecipazioni nelle due società non quotate APS HOLDING Spa e FINANZIARIA APS spa, preservando la sola partecipazione nella società quotata HERA s.p.a.
- che, conseguentemente, non vi sarebbe stato alcun onere per gli altri organi di vertice dell'Amministrazione, di predisporre la successiva relazione sui risultati conseguiti in forza del Piano operativo.

Delle determinazioni assunte con i succitati provvedimenti è stata data comunicazione alla Corte dei Conti del Veneto mediante invio degli stessi e informazione pubblica mediante l'inserimento nel Sito web dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

25/03/2016



IL SINDACO
Dott. Luca Claudio